

Domenica, 30 Agosto 2015 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) [Esci](#)

## Prestito Inpdap 2015 OK

Tassi Riservati a dip. Pubblici e Pensionati. Ricevi il preventivo ora



# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 3871 del 6 agosto 2015 Consiglio di Stato

Revoca della carta di soggiorno di lungo periodo

### Vedere il Video



2,435 people like this. Be the first of your friends.

Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!



ERV Assicurazione 

Viaggi

Da 6€. Compra Ora,  
Conviene! Con Te dal  
1907, Polizze su Misura.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9826 del 2014, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Frattarelli, Fabio Targa, con domicilio eletto presso Piero Frattarelli in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A;

**contro**

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Questura di Padova, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00855/2014, resa tra le parti, concernente revoca della carta di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Petretti su delega di Frattarelli e l'avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. - Il signor \*\*\*\*\* ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 855/2014 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto n. 2878, fascicolo 148412 del 28/3/2014 notificato il 18/4/2014 a firma del Questore con cui è stata revocata al ricorrente la carta di soggiorno n. I02210063 rilasciata il 10/10/2011.

2. - La sentenza ritiene che il provvedimento sia validamente motivato con riferimento ad un giudizio di pericolosità sociale che tiene conto della condanna dallo stesso subita dal Tribunale monocratico di Padova il 9 febbraio 2013, ad anni uno, mesi quattro ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e del fatto che il ricorrente ha tratto parte dei mezzi di sostentamento dall'attività di spaccio di eroina. Inoltre i familiari presenti in Italia non rientrano nel novero di coloro con i quali possa essere esercitato il ricongiungimento, mentre permangono significativi vincoli familiari nel paese di origine, nel quale è presente la moglie. L'Amministrazione risulta aver tenuto conto dello svolgimento dell'attività lavorativa, sottolineando l'esiguità dei redditi percepiti. E' quindi argomentata nella motivazione del provvedimento impugnato la prevalenza delle ragioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Infine la condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1 bis, c.p.p., è espressamente menzionata tra quelle ostative dall'art. 4, comma 3, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 .

3. - - L'appellante afferma che la sentenza ha sbagliato a non rilevare il carattere di episodio del tutto isolato della condanna riportata dall'appellante in un contesto di vita regolare. A riconoscimento di ciò il giudice penale ha accordato la concessione di sospensione condizionale della pena con riconoscimento della mancanza di pericolosità sociale. L'appellante sottolinea che lo straniero è regolarmente presente in Italia da oltre 10 anni e che i familiari presenti in Italia sono il padre e la madre, oltre ai fratelli, ed è dunque errata la affermazione della sentenza che essi non rientrano tra quelli per i quali è possibile il ricongiungimento. Altrettanto errata è la affermazione relativa alla mancanza di lavoro e di reddito attestata dal lavoro regolare come operaio presso un calzaturificio e dalle buste paga relative al 2014.

4. - La Amministrazione appellata si è costituita senza articolare difese.

5. - Questa Sezione ha accolto la istanza cautelare con la ordinanza n. 00033/2015 non riconoscendo ad un primo esame la sussistenza dei presupposti per la revoca della carta di soggiorno di cui all'art. 9, commi 7 e 4, del d.lgs. n. 286/1998.

6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 16 aprile 2015.

7. - L'appello è fondato.

7.1. - In mancanza di nuovi elementi il Collegio deve confermare la valutazione già espressa dalla Sezione in sede cautelare in ordine alla mancanza dei presupposti per la revoca della carta di soggiorno di lungo periodo tra i quali non rientra l'automatismo ostativo previsto per la revoca o il mancato rinnovo dell'ordinario permesso di soggiorno.

7.2. - La disciplina prevista dall'art. 9, commi 7 e 4, del d.lgs. n. 286/1998 per la revoca della carta di soggiorno di lungo periodo richiede una espressa valutazione di pericolosità sociale, per la quale si tiene conto "anche" delle condanne rientranti nell'art. 380 e, limitatamente ai delitti non colposi, nell'art. 381 c.p.p.. Una sola condanna per stupefacenti ad un anno e 4 mesi e euro 4000,00 di multa (art. 73, comma 1, DPR 309/ 1990), che, per quanto sta agli atti, risulta un episodio isolato e per la quale il giudice penale non ha ritenuto di applicare alcuna aggravante e ha concesso la libertà condizionale, non è di per sé sufficiente a dedurre la pericolosità sociale ai fini della revoca della carta di soggiorno di lungo periodo, che nel quadro della normativa di fonte europea da cui deriva presuppone una stabile e radicata presenza nel paese di residenza.

7.3. - Nel caso in esame concorrono gli elementi sostanziali che connotano la stabile residenza del nostro paese dell'intero nucleo della famiglia originaria dello straniero. Lo straniero è divenuto residente in giovane età a seguito di ricongiungimento familiare da parte del padre che vive ancora in Italia insieme alla madre. Dal fatto che lo straniero maggiorenne viva con un fratello e non con i genitori non può dedursi l'irrelevanza dei rapporti connessi al trascorso ricongiungimento familiare. Né alcun significato può avere il fatto che forse per ragioni derivanti dall'elevato reddito previsto non ha ancora esercitato il ricongiungimento familiare nei confronti della moglie.

7.4. – Contrariamente a quanto avviene per l'ordinario permesso di soggiorno, temporanee mancanze di reddito non sono considerate tra le cause di revoca della carta di soggiorno di lungo periodo dalla normativa appositamente prevista dall'art. 9, commi 7 e 4.

7.5. - Per di più secondo le affermazioni della difesa tali temporanee mancanze di reddito sono state superate o sono superabili se lo straniero recupera una situazione stabile di residenza in quanto lo straniero ha già dimostrato capacità di lavoro. La valutazione del requisito del radicamento sociale e lavorativo previsto dalla specifica normativa in esame richiede la considerazione di una più ampia sfera di elementi e indici rispetto al mero riscontro del requisito di reddito previsto per l'ordinario rinnovo del permesso di soggiorno. Nel caso di interi nuclei familiari che possiedono la carta di soggiorno, devono anche considerarsi i reciproci legami di obblighi alimentari.

7.6. – Pertanto pur esprimendo apprezzamento per la effettiva e non burocratica argomentazione svolta nel provvedimento impugnato, rilevata anche dalla sentenza del TAR, si deve tuttavia richiedere una diversa impostazione, differenziando nettamente le motivazioni necessarie per la revoca della carta di soggiorno di lungo periodo rispetto a quelli più automatici previsti per la revoca o al diniego dell'ordinario permesso di soggiorno. Inoltre occorre mettere meglio a fuoco i dati fattuali che connotano la situazione familiare. Quanto al radicamento sociale e lavorativo si deve tener conto anche dei fatti e dei comportamenti sopravvenuti negli anni successivi alla condanna, soprattutto nella fase successiva all'accoglimento della istanza cautelare che ha offerto allo straniero la opportunità di provare la sua mutata propensione verso lo svolgimento della attività lavorativa senza segnali ulteriori di proventi o di attività meno che lecite.

8. – In base alle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto ai fini del riesame da parte della competente Autorità amministrativa dei profili indicati da questa sentenza e negli stessi limiti deve essere accolto il ricorso in primo grado.

9. – In relazione all'alternativo andamento del giudizio, dovuto all'approfondimento svolto in appello sulla natura della carta di soggiorno di lungo periodo e ai presupposti richiesti dalla legge per la sua revoca, le spese per il doppio grado devono essere compensate tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, **accoglie** l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 6 Agosto 2015



News



### [Fondo asilo migrazione e integrazione](#)

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

### [Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani](#)

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

### [Il fallimento di Frontex e delle politiche comunitarie sull'immigrazione](#)

I dati raccolti dall'OIM sottolineano che la rotta del canale di Sicilia è considerata la più pericolosa per i  
...

[Leggi tutto »](#)

## **Flussi d'ingresso lavoratori non comunitari. Prorogato al 31 dicembre il termine per i non stagionali**

Il termine per la presentazione delle istanze relative ai flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non...

[Leggi tutto »](#)

## **Lavoro e immigrati. Dati e idee per un modello di integrazione sociale**

Le migrazioni non sono un fenomeno lineare tra il Paese di origine e il Paese di approdo, come troppo spesso le si ...

[Leggi tutto »](#)

## **No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno**

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di...

[Leggi tutto »](#)

# Zagreb - Croazia



Rilassati a  
Zagabria,  
una citta'  
vivace. Sito  
ufficiale



## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)